

REGOLAMENTO (CEE) N. 3265/90 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 1990****che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3027/90⁽⁴⁾, sono stati avviati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, acquisti mediante gara in taluni Stati membri o regioni di Stato membro per determinati gruppi di qualità;

considerando che è stato raggiunto il massimale previsto all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tuttavia, da un lato, sussistono le condizioni previste all'articolo 6, paragrafo 2 e, dall'altro, si constatano sul mercato delle carni condizioni eccezionali che giustificano il ripristino degli acquisti mediante gare a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, primo trattino dello stesso regolamento;

considerando che l'applicazione del disposto dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3 e paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 e la necessità di limitare l'intervento agli acquisti occorrenti per garantire un sostegno ragionevole del mercato inducono, in base alle quotazioni di cui la Commissione è a conoscenza, a modificare

l'elenco degli Stati membri o regioni degli Stati membri in cui è avviata la gara, nonché i gruppi di qualità che possono essere oggetto di acquisti di intervento, conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli organismi di intervento degli Stati membri o delle regioni degli Stati membri figuranti nell'allegato I acquistano, conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, i prodotti del settore delle carni bovine che rientrano nei gruppi di qualità indicati nel medesimo allegato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 859/89. »

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1627/89 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.⁽³⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 9.